



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA  
6^ Seduta  
Lunedì 28 febbraio 2022

Deliberazione n. 55 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 - 2006).

Presidente: Filippo Mancuso  
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo  
Segretario: Antonio Michele Cento  
Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, favorevoli 19, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Cento

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 2 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 55 del 28 febbraio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE  
19 MARZO 2004, N. 11 (PIANO REGIONALE DELLA SALUTE 2004 - 2006)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2022.

Reggio Calabria, 2 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 dispone l'integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 – 2006), introducendo nello specifico nuove forme di assistenza sanitaria erogate attraverso la previsione delle "case di continuità", degli "ospedali di comunità" e delle "centrali operative territoriali". Le tre tipologie di strutture sanitarie hanno chiaramente la finalità di assicurare l'esigibilità sociale della missione assistenziale cui i distretti sanitari sono destinati per loro natura, contribuendo a generare un nuovo modello erogativo di assistenza di prossimità a garanzia di una maggiore attenzione alla persona umana, da esercitarsi nei luoghi in cui alla stessa abbia fissato la propria dimora abituale.

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, per come si desume dall'articolo 2, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di natura ordinamentale volte ad aggiungere il comma 5-bis all'articolo 11 della l.r. 11/2004, che, al fine di assicurare l'esigibilità sociale della missione assistenziale cui i distretti sanitari sono destinati, prevede l'individuazione di alcune strutture e organizzazioni distrettuali già esistenti, strumentali a generare un nuovo modello di erogazione dell'assistenza di prossimità a garanzia di una maggiore attenzione alla persona.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale. P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.



## Consiglio regionale della Calabria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Integrazioni all'art. 11 della l. r. 11/2004, di carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
Art. 2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
Art. 3	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

*(Integrazioni all'art. 11 della l.r. 11/2004)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale della salute 2004 -2006), è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Al fine di assicurare l'esigibilità sociale della missione assistenziale cui i distretti sanitari sono destinati, vengono individuate, ove necessarie nel rispetto del criterio geo-demografico e socio-economico, le seguenti strutture e organizzazioni distrettuali, strumentali a generare un nuovo modello di erogazione di assistenza di prossimità a garanzia di una maggiore attenzione alla persona umana, da esercitarsi nei luoghi in cui la stessa abbia fissato la propria dimora abituale:

a) la casa di continuità, da intendersi quale struttura fisica garante dell'assistenza multidisciplinare primaria, assicurata da personale dipendente e comunque a disposizione del sistema della salute pubblico, anche in regime convenzionale;

b) l'ospedale di comunità, da intendersi quale struttura sanitaria fissa della rete territoriale, prevalentemente infermieristica, a ricovero breve destinato a pazienti cui necessitano trattamenti sanitari di media e bassa intensità clinica comportanti degenze brevi;

c) la centrale operativa territoriale, da intendersi quale strumento organizzativo per la corretta presa in carico dell'individuo bisognoso di ricorrere alle cure del sistema della salute e per il monitoraggio continuo dei residenti stanziali.”.

### Art. 2

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.